Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1247

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTELLONE, GRANATO, MAUTONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, DI MARZIO, DE LUCIA, CORRADO, MARILOTTI e SILERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2019

Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI.- Come rilevato dall'OCSE nell'*Education at a Glance* del 2013: « i dottorati di ricerca giocano un ruolo cruciale nel guidare l'innovazione e la crescita economica [...]. Le aziende sono attratte dai Paesi che fanno di questo livello di formazione e ricerca una opportunità facilmente raggiungibile », laddove tale « raggiungibilità » deve intendersi quale « accessibilità » dei percorsi di dottorato nel loro svolgersi.

Attualmente, purtroppo, oltre 1650 dottorandi di ricerca (con riferimento al XXXIII ciclo) non percepiscono alcun sostegno economico per il loro percorso, sperimentando una situazione di precarietà che non solo intacca le condizioni di vita e di ricerca dei singoli ma che compromette il processo di produzione del sapere da parte degli atenei in cui operano. A ciò va aggiunto che il numero delle borse di dottorato bandite annualmente è calato del 41 per cento dal 2007 a oggi mentre l'Italia ristagna al 26° posto su 28 Paesi europei per numero di dottorandi ogni 1.000 abitanti.

L'aumento dei posti ai corsi di dottorato consentirebbe non solo di rilanciare il sistema della ricerca nel suo complesso ma avrà più ampie ricadute sullo sviluppo del Paese.

Il presente disegno di legge si pone quale obiettivo quello di coprire interamente tutti i posti messi annualmente a bando, dando finalmente attuazione al dettato della Carta europea dei ricercatori secondo cui « I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario [...]. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità. » Inoltre, consentendo a ricercatori di università ed enti di ricerca di poter finanziare borse aggiuntive di dottorato si permetterà agli scienziati che hanno ottenuto fondi per svolgere progetti di ricerca, di poter includere nel proprio gruppo di ricerca anche i dottorandi.

Le misure previste favorirebbero già nel breve periodo l'aumento della frequenza e della partecipazione attiva ai percorsi di ricerca, valorizzando il lavoro di tutti i dottorandi, aumentandone altresì il respiro europeo ed internazionale, favorendo e sostenendo la mobilità dei giovani ricercatori, nell'ottica di un complessivo e omogeneo potenziamento dell'offerta dottorale a livello nazionale.

Il presente disegno di legge intende dunque modificare la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, nella parte in cui vengono disciplinati i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Nello specifico si dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengano ridefiniti i criteri attraverso i quali sono istituiti i corsi di dottorato ponendo particolare attenzione ad una maggiore presenza e coinvolgimento dei dottorandi nell'organizzazione degli stessi attraverso la loro rappresentanza negli organi centrali di governo delle università, distinta da quella degli studenti, e nel collegio di dottorato al fine di consentirne la partecipazione alla trattazione delle criticità di-

dattiche e organizzative riscontrate nel corso delle attività connesse al dottorato.

Si dispone inoltre la revisione dei criteri relativi alla modalità di accesso e di conseguimento del titolo, agli obiettivi formativi, alla durata dei corsi, al contributo per l'accesso ed al numero e modalità di conferimento di borse di studio.

In particolare si prevede un ripensamento radicale del dottorato di ricerca, quale strumento fondamentale per l'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, teso a promuovere il graduale superamento del dottorato senza borsa di studio, l'esenzione dalla partecipazione del dottorando a tasse e contributi e l'introduzione di forme di tutela della paternità che includano la possibilità di sospensione del corso di dottorato per un periodo minimo di tre mesi.

Per quanto riguarda il conferimento di borse di studio si prevede che il versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi alla borsa di studio di dottorato sia integralmente a carico dell'ateneo e si introduce la possibilità per i ricercatori di enti di ricerca di finanziare, in accordo con gli atenei, borse di dottorato attraverso il *budget* assegnato alla propria ricerca.

Al fine di sostenere l'attività di ricerca all'estero si prevede che venga disposta l'assegnazione al dottorando di un fondo mensile, di importo non inferiore al 50 per cento dell'importo della borsa di studio, per un periodo complessivamente non superiore ai diciotto mesi e prevedendo altresì il ritorno nelle disponibilità dell'università dei fondi non utilizzati.

Relativamente ai dottorati in convenzione si prevede una revisione dei criteri istitutivi volta a stabilire l'obbligatorietà della copertura dell'intero importo del corso di dottorato da parte delle imprese con le quali sono stipulate le convenzioni per l'attivazione di corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione.

Si propone infine la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei cosi di dottorato svincolando la ripartizione annuale dei finanziamenti dalla valutazione sul grado di collaborazione con il sistema delle imprese e sulle ricadute del dottorato sul sistema socio-economico vincolandola, invece, alla dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e finanziarie a disposizione dei dottorandi.

La valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e l'attivazione di posizioni aggiuntive finanziate da fondi propri di professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca consentirà di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica che intendono intraprendere il dottorato di ricerca, al contempo terzo ciclo della formazione e fase iniziale della carriera accademica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di cui al comma 2, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato prevedendo, relativamente alla composizione del collegio di dottorato, la presenza massima di un quarto di ricercatori appartenenti a macro-settori coerenti con i *curricula*, un massimo di un quarto di ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazioni nei casi di dottorati in convenzione o consorzio e di un minimo della metà di professori o ricercatori appartenenti all'ateneo sede amministrativa del corso di dottorato;

b) le modalità di accesso e di conseguimento del titolo ponendo particolare attenzione a:

1) prevedere l'ammissione alla discussione pubblica della tesi qualora i valutatori non abbiano provveduto alla stesura del giudizio analitico nel limite di sessanta giorni dalla ricezione della stessa;

2) prevedere la possibilità di procedere alla modifica del *tutor* accademico, previo parere positivo del collegio dei docenti, entro e non oltre il secondo anno;

3) prevedere la possibilità, stante la disponibilità di fondi, di stanziare borse di dottorato aggiuntive assegnabili ai candidati idonei, per scorrimento di graduatoria della selezione ad evidenza pubblica, anche durante lo svolgimento del primo anno di corso di dottorato;

4) prevedere per ogni dottorando la presenza di due supervisori esterni, esperti nella materia oggetto della ricerca, con compiti di supervisione annuale dello stato di avanzamento del progetto di ricerca;

c) gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, prevedendo:

1) la possibilità per il dottorando di svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti, attività di tutorato nonché attività di didattica integrativa per gli studenti dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale, solo nei primi due anni di corso e per un limite massimo di quaranta ore per anno;

2) la possibilità per i dottorandi di area medica di partecipare all'attività clinico-assistenziale prevedendo che i singoli regolamenti di ateneo definiscano i limiti orari differenziati per ciascun anno di corso e la stipula di appositi accordi con le regioni e le aziende sanitarie che includano una coper-

tura assicurativa limitatamente alla responsabilità civile a carico degli atenei;

d) la durata dei corsi stabilendo in particolare:

1) una durata minima di tre anni per ogni ciclo di corso con la possibilità di estenderne la durata nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali in collaborazione, consorzio e convenzione con università estere, e qualora sia previsto sin dall'attivazione dei corsi una durata superiore ai fini del riconoscimento del titolo doppio, multiplo o congiunto;

2) la possibilità di richiedere periodi di sospensione per comprovati motivi consentendone il recupero a fine corso;

e) il contributo per l'accesso e la frequenza, promuovendo:

1) il superamento del dottorato senza borsa di studio entro il 2021, mantenendo la possibilità di iscrizione ad un corso di dottorato senza usufruire della borsa di studio soltanto per i dipendenti pubblici;

2) l'esenzione dalla partecipazione del dottorando a tasse e contributi, ivi inclusa la quota versata in favore delle regioni, ai fini dell'accesso e della partecipazione ai corsi;

3) la rappresentanza dei dottorandi negli organi amministrativi e centrali di governo, quali consigli di dipartimento, consiglio di amministrazione e senato accademico e giunta di dipartimento delle università, con rappresentanza distinta da quella degli studenti sia per l'elettorato attivo che passivo, nonché nel collegio di dottorato al fine di consentirne la partecipazione alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso stesso;

4) l'attivazione di uno sportello *online* di denuncia anonima presso le università e presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso il quale

consentire la segnalazione di presunti illeciti;

5) forme di tutela della paternità che includano la possibilità di sospensione del corso di dottorato per un periodo massimo di tre mesi e del recupero dello stesso a fine corso;

f) il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

1) l'innalzamento dell'importo minimo della borsa di dottorato fino al minimale contributivo INPS, da aggiornare annualmente, in modo da garantire dodici mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali, e l'adeguamento della stessa in base all'andamento dell'inflazione;

2) l'assegnazione al dottorando di un fondo mensile per l'attività di ricerca all'estero di importo non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della borsa di studio per un periodo complessivamente non superiore ai diciotto mesi prevedendo altresì il ritorno nelle disponibilità dell'università dei fondi non utilizzati;

3) il versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi alla borsa di studio di dottorato, integralmente a carico dell'ateneo;

4) la possibilità per professori e ricercatori, anche non strutturati a tempo indeterminato, di finanziare, in accordo con gli atenei, borse di dottorato utilizzando il budget assegnato alla propria ricerca qualora questa preveda l'ammissibilità di tale spesa;

g) le convenzioni di cui al comma 4, stabilendo:

1) l'obbligatorietà della copertura dell'importo delle borse di studio messe a disposizione, per l'intera durata del ciclo del corso di dottorato, da parte delle imprese

con le quali sono stipulate le convenzioni per l'attivazione di corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione;

2) che la retribuzione dei contratti di apprendistato, nonché dei posti attivati sulla base delle convenzioni con le imprese, sia calcolato in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 gennaio 2018, n. 40, e che comunque venga annualmente aggiornato in funzione degli eventuali incrementi del minimale contributivo INPS;

h) la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato svincolando la ripartizione annuale dei finanziamenti dalla valutazione sul grado di collaborazione con il sistema delle imprese e sulle ricadute del dottorato sul sistema-socio economico vincolandola, anche, alla dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e finanziarie a disposizione dei dottorandi;

i) l'istituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorandi ».